

Maternità per i lavoratori a progetto, come calcolare la contribuzione figurativa

Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, ha reso esecutiva, con decreto del 13 luglio 2007, l'estensione delle tutele di cui agli artt. 16, 17 e 22 del D.lgs. n. 151/2001 a favore dei lavoratori a progetto e delle categorie assimilate. A seguito di tale previsione, l'Inps, dopo aver chiarito l'ambito soggettivo ed oggettivo di tale estensione, ha puntualizzato, con la circolare n. 64 del 13 maggio 2010, i principi e le modalità di calcolo della contribuzione figurativa a favore di tali categorie di lavoratori.

di Guglielmo Anastasio

Ambito soggettivo

La tutele in oggetto riguardano, in primo luogo, le lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative, le associate in partecipazione e le lavoratrici autonome non iscritte ad una cassa previdenziale professionale. Il comune denominatore di tali categorie di lavoratrici deve essere quello della iscrizione alla gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e della mancata iscrizione ad un'altra gestione previdenziale. Non sono ricomprese nelle tutele in oggetto, sebbene rientranti nella suddetta gestione previdenziale, le cc.dd. mini co.co.co. di cui all'art. 61 D.lgs. n. 276/2003 e le collaboratrici in pensione. Infine, le tutele di cui si tratta riguardano anche i lavoratori padri appartenenti alle medesime categorie, purchè sussistano le condizioni di cui all'art. 28, D.lgs. n. 151/2001.

Le tipologie di tutele

Preliminarmente, occorre osservare che tali tutele sono estese anche ai casi di adozione e di affidamento di un bambino che non abbia superato i sei anni di età, ovvero che non abbia superato i 18 anni di età nell'ipotesi di adozione internazionale.

Congedi di maternità

La prima tutela, prevista dall'art. 16 d.lgs. n. 151/2001, consiste nel divieto di adibire al lavoro le donne appartenenti alle suddette categorie:

- •

durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo i casi in cui è possibile lavorare fino ad un mese dal parto.

- •

ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

- •

durante i tre mesi dopo il parto;

- •

durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Tale divieto si estende anche a periodi di astensione anticipata in forza del provvedimento autorizzatorio della Direzione Provinciale del Lavoro, che, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 151/2001, può essere emesso nei seguenti casi:

- •

nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

- •

quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

- •

quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Occorre comunque ricordare che, per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata, l'astensione anticipata può essere riconosciuta solo nel primo dei tre casi sopra esposti.

Congedi parentali

Le suddette categorie di lavoratori potranno, altresì, usufruire di permessi fino a tre mesi, nell'arco del primo anno di vita del bambino. Tale tutela, tuttavia, viene garantita solo dal 1 gennaio 2007, per cui saranno indennizzabili solo i parti o gli ingressi in famiglia successivi a tale data.

Va precisato, in ultimo, che nell'ipotesi di gravidanza, i contratti a progetto, sono prorogati di diritto per altri 180 giorni, salve disposizioni più favorevoli. Pertanto, il diritto al congedo parentale sussisterà solo se il rapporto contrattuale è in corso e quindi non siano scaduti i 180 giorni di proroga.

Trattamento economico

Per entrambi i congedi è prevista una specifica indennità, sempre che il lavoratore abbia maturato almeno tre mesi di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all'entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi antecedenti al periodo indennizzabile. A tal proposito si ricorda che l'aliquota contributiva 2010, per gli iscritti alla gestione separata Inps, è pari al 26,72 %, di cui lo 0,72 costituisce proprio la maggiorazione di cui sopra.

Le indennità in parola ammontano:

• -

congedo per maternità: 80% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo, come sopra individuato.

• -

congedo parentale: 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l'accertamento del requisito contributivo, come sopra individuato.

Ulteriore presupposto per la maturazione di tali diritti è l'effettiva astensione dal lavoro, che, in sede d'istanza di maternità, dovrà essere avvalorata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sia da parte del lavoratore che da parte del committente.

La contribuzione figurativa

Nei periodi di congedo, a tali categorie di lavoratori verrà accreditata la relativa contribuzione figurativa, che varrà sia ai fini della maturazione, che della quantificazione del trattamento pensionistico.

A tal proposito, la circolare Inps n. 64 del 2010, chiarisce le modalità di calcolo della contribuzione figurativa e quindi del numero dei mesi coperti da tali accrediti.

1) Il punto di partenza per tale calcolo, è il reddito medio di riferimento, che sarà uguale al rapporto tra il reddito conseguito nell'anno di riferimento e il numero dei giorni non indennizzati nel medesimo anno.

Es. maternità dal 1° febbraio al 1° luglio 2010 con reddito annuo di 8.000 euro.

$$\text{R.m.r} = \frac{8.000 \text{ € (reddito 2010)}}{214 \text{ gg. (365-151 gg. indennizzati)}} = 37,38$$

Il reddito medio figurativo andrà moltiplicato per il numero dei giorni indennizzati, ottenendo così la remunerazione figurativa.

$$\text{R.f.} = 37,38 * 151 = 5.644 \text{ euro}$$

2) Il reddito figurativo andrà sommato a quello effettivo: $5.644 + 8.000 = 13.644$

Tale somma andrà tradotta in mesi di contribuzione figurativa ed a tal proposito occorrerà raggiugliarla al minimale reddituale previsto per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti che, per il 2010, è pari a 14.334.

Pertanto andrà effettuata la seguente proporzione:

$$14.334 : 12 = 13.644 : X$$

Nell'esempio in parola i mesi di contribuzione figurativa saranno 11.

Tuttavia, la circolare in parola precisa che:

- •

la copertura contributiva figurativa non può essere di durata superiore al periodo di assenza per maternità o per congedo parentale per il quale è corrisposta la relativa indennità;

- •

la contribuzione figurativa per il relativo periodo da coprire andrà sommata, ai soli fini della misura della prestazione, in aggiunta a quella già accreditata.

In definitiva, 6 di questi 11 mesi di contribuzione figurativa andranno aggiunti ai 6 mesi di contribuzione effettiva (ovvero quelli calcolati sugli 8.000 euro) e i rimanenti 5 andranno a colmare il vuoto contributivo causato dal congedo di maternità.

4) Qualora il reddito effettivo nell'anno di riferimento sia pari a zero, dovrà essere preso in considerazione quello maturato nell'anno precedente. Tuttavia, il reddito medio di riferimento, dovrà essere attualizzato secondo gli indici Istat e, chiaramente, non verrà sommato ad alcun reddito effettivo che, come detto, nell'anno di riferimento (ovvero quello relativo all'evento indennizzabile), è pari a zero.

5) Nell'ipotesi in cui il periodo di maternità sia a cavallo tra due diversi anni, occorre calcolare la contribuzione figurativa per ciascuna annualità.

Se ad esempio il congedo di maternità cade tra il 15 ottobre 2008 e il 15 marzo 2009 e il reddito effettivo del 2008 è di 10.000 euro, bisognerà calcolare prima il reddito medio di riferimento del 2008 secondo i criteri sopra specificati.

Una volta ottenuta tale cifra, questa sarà moltiplicata per il numero dei giorni indennizzati nel 2008; il relativo risultato, una volta addizionato al reddito effettivo, consentirà di ottenere, a seguito della proporzione sopra esposta, i mesi di contribuzione figurativa in riferimento al medesimo anno.

Per il 2009, invece, occorrerà solamente attualizzare il reddito medio di riferimento dell'anno precedente, per poi moltiplicarlo per il numero dei giorni indennizzati nel 2009. Una volta ottenuta la remunerazione figurativa per il 2009, saranno ricavabili i mesi di contribuzione figurativa del medesimo anno, sempre a seguito della seguente proporzione **Reddito minimale 2009: 12 = reddito figurativo 2009 : X**

Nell'esempio in parola il criterio di calcolo di ciascun anno è così schematizzato:

anno di riferimento:	2008
giorni indennizzati nel 2008:	83
giorni indennizzati nel 2009:	69
giorni non indennizzati nel 2008:	$365 - 83 = 282$
reddito medio di riferimento (2008):	$10.000 / 282 = 35,46$
minimale di reddito 2008:	13.819
mesi accreditati senza cf nel 2008:	8
remunerazione figurativa accreditata 2008:	$35,46 * 83 = 2.943$
reddito integrato con remunerazione figurativa 2008:	$10.000 + 2.943 = 12.943$
mesi accreditati con cf nel 2008:	11
indice di rivalutazione 2008/2009	1,0176
reddito medio di riferimento rivalutato al 2009:	$35,46 * 1,0176 = 36,08$
remunerazione figurativa accreditata 2009:	$36,08 * 69 = 2.490$
reddito integrato con remunerazione figurativa 2009:	$0 + 2.490 = 2.490$
minimale di reddito 2009:	14.240
mesi accreditati con cf nel 2009:	2
